

Publicato il 25/06/2024

N. 00934/2024 **REG.PROV.PRES.**
N. **04992/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4992 del 2024, proposto da Giuseppe Como, Fabio Di Nicolantonio, Stefano Falconieri, Giovanni Genco, Nicolò Massa, Vincenzo Nicoletti, Enrico Ribaudò, Francesco Santoro, Davide Zampitelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada, 57;

contro

Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Ministero Dell'Interno, Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Avvocatura dello Stato, Formez Pa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giacomo Morsillo, Simone Longo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 10288 del 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con l'atto di appello;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento gli appellanti provvederanno nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa;

Ritenuto che la presente autorizzazione lascia impregiudicata la valutazione da parte del Collegio che deciderà il merito della presente controversia della questione di rito relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2024.

Il Presidente ff
Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO